

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato delle corporazioni ha facoltà di rispondere.

TRIGONA, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Il problema prospettato dagli onorevoli interpellanti è stato oggetto di attento studio da parte del Ministero delle corporazioni. Ritenuto, come ha rilevato anche l'onorevole Barbaro, che una delle cause fondamentali della grave crisi del bergamotto sia da ricercarsi nelle adulterazioni, che sono praticate su vasta scala, con grave danno specialmente del commercio di esportazione, il Governo ha adottato provvedimenti intesi a garantire la genuinità della essenza di bergamotto.

Con decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, si è disposta la istituzione di un magazzino generale per il deposito della essenza di bergamotto.

Il magazzino generale — il cui funzionamento sarà quello dei magazzini generali in genere, ai termini della legge 1º luglio 1926, n. 2290 — servirà a favorire sia le operazioni di compra-vendita della merce, sia quelle di finanziamento e di anticipazione da parte degli Istituti di credito, sulle fedi di deposito attestanti l'avvenuto deposito della merce.

Particolari provvidenze sono state adottate per l'essenza di bergamotto destinata alla esportazione, in quanto è stato stabilito che detta essenza deve essere in ogni caso accompagnata da un certificato di analisi che ne garantisca la purezza, da rilasciarsi da Regi laboratori, con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento ministeriale.

Inoltre i produttori di bergamotto sono autorizzati a riunirsi in Consorzio, con lo scopo di curare lo studio e l'adozione di miglioramenti nella coltivazione e nei mezzi tecnici di produzione e di svolgere ogni possibile azione per la difesa e la propaganda dei prodotti del bergamotto. E il Consorzio può essere costituito di autorità, con provvedimento del prefetto, su conforme parere del Consiglio provinciale dell'economia, quando la mancanza di esso costituisca un danno ed un pericolo per la produzione e il commercio del bergamotto.

Con successivo regolamento saranno emanate le disposizioni per l'applicazione e l'integrazione del decreto-legge 31 marzo 1930, ivi compreso l'eventuale obbligo della consegna al magazzino generale dell'essenza di bergamotto destinata alla esportazione.

Con questo complesso di disposizioni il Governo nazionale ha inteso di adottare,

con pronta energia, le speciali provvidenze che sono sembrate necessarie per la equa tutela e la difesa di un importante ramo della nostra produzione, che, come giustamente hanno asserito gli onorevoli interpellanti, investe un prezioso prodotto, destinato quasi interamente alla esportazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Barbaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARBARO. Mi corre anzitutto l'obbligo di ringraziare l'onorevole ministro e l'onorevole sottosegretario alle corporazioni, delle comunicazioni, che mi hanno date su questo importante e per noi vitale problema. Faccio soltanto qualche osservazione ed esprimo qualche voto a proposito del Regio decreto-legge, nella ferma speranza che, con la consueta benevolenza, il Governo Fascista vorrà tenerne conto in sede di regolamento e di conversione in legge.

L'articolo 4 dice: « I produttori di bergamotto hanno la facoltà di riunirsi in Consorzio, con lo scopo di curare lo studio e l'adozione di miglioramenti nella coltivazione e nei mezzi tecnici di produzione, e di svolgere ogni possibile azione per la difesa e la propaganda dei prodotti del bergamotto ».

Noi stamane (insieme coi valorosi camerati che hanno sottoscritto e presentato con me l'interpellanza), abbiamo prospettato all'onorevole Commissione per la conversione in legge dei Regi decreti-legge un emendamento di carattere molto modesto. Noi, per maggiore chiarezza e benchè ciò sia quasi implicito nel testo, proponiamo, che sia aggiunta alla frase « svolgere ogni possibile azione », la frase « anche di carattere commerciale ».

L'articolo 5 dice: « Il Governo del Re ha facoltà di emanare norme regolamentari ed integrative del presente decreto, ivi compreso l'obbligo della consegna al Magazzino generale di cui all'articolo 1, dell'essenza di bergamotto destinata all'esportazione ».

Poichè il regolamento è di sostanziale, se non preponderante, importanza, rivolgiamo all'onorevole ministro e all'onorevole sottosegretario delle corporazioni vivissima preghiera, perchè, nella preparazione di esso, siano chiamati i produttori interessati, e per essi, gli organi che li rappresentano.

Dopo lunghi studi e non facili negoziati e scambi di vedute e di proposte e di progetti, siamo arrivati al presente decreto, che, se anche non accoglie tutte le nostre proposte, rappresenta tuttavia un notevole passo in avanti sulla via imperiosamente indicata dalle condizioni del mercato e lascia tutte le possibilità di ritocco in sede di regolamento.